



Chiarimenti sulla certificazione dei requisiti dei "terzi raccoglitori"

In questi giorni è pervenuta ai gestori di apparecchi del comma 6 la richiesta di alcuni concessionari di rete di autocertificare il possesso dei requisiti prescritti dal decreto del Direttore Generale di Aams del 17 maggio 2006 (c.d. decreto terzi raccoglitori).

Si fa innanzitutto notare che i concessionari che non hanno chiesto in questi giorni il medesimo adempimento è solo perché hanno preteso già dalla emanazione del decreto tale dichiarazione da parte dei gestori con essi contrattualizzati o hanno inserito i requisiti medesimi tra le premesse del contratto (come è facile rilevare dagli schemi di contratto in uso dai vari concessionari).

Entrando nel merito della dichiarazione è richiesto di autocertificare:

1. il possesso della licenza di cui all'art. 86 Tulpis:

sin dal 2001 gli associati Sapar sono possessori della predetta licenza è infatti dal 2001 (e ad ogni cambio di normativa) che la Sapar ha inviato ai propri iscritti la modulistica - DIA - per ottenere la licenza da gestore (gestione indiretta oggi prevista all'art 86 comma 3 lett. B); peraltro si tratta di requisiti già autocertificati in diverse occasioni (stipula del contratto, alla richiesta di nulla osta per apparecchi c. 7, ecc...);

2. per quanto attiene l'insussistenza di alcuni particolari reati negli ultimi 5 anni deve essere evidenziato che è richiesta non solo la mancanza di sentenze passate in giudicato, ma l'assenza di rinvio a giudizio:

bisogna fare attenzione nel rendere dichiarazione al fatto che non è prevista la citazione diretta a giudizio, ma il rinvio a giudizio (ad esempio la truffa semplice è soggetta a citazione a giudizio, nelle ipotesi di truffa aggravata è necessaria udienza preliminare e per questo vi è rinvio a giudizio);

si tratta comunque di ipotesi di reati gravi che sicuramente non riguardano iscritti Sapar;

3. la mancanza di procedure fallimentari o concorsuali negli ultimi 5 anni.

4. l'insussistenza di provvedimenti amministrativi sanzionatori per illeciti di cui all'art. 110 tulpis c. 9 lett. A, B, C, D; sul punto appare necessario precisare che:

il provvedimento sanzionatorio non è il solo verbale degli agenti, ma è la ordinanza-ingiunzione di pagamento di Aams, che diventa definitiva con l'esaurimento dei gradi di impugnazione della ordinanza, pertanto è possibile affermare che il requisito è posseduto da chi

- ha pagato in misura ridotta (nei primi 60 giorni) in questo caso l'ordinanza ingiunzione non è emessa
- ha impugnato la ordinanza ingiunzione; se il processo di primo, secondo grado o il ricorso per Cassazione non è ancora estinto e l'atto non è quindi definitivo.

Onde evitare fraintendimenti (si tratta di una interpretazione della norma sulla quale non è mai intervenuto un chiarimento in senso opposto da parte dalla P.A.

sebbene richiesto già dalla pubblicazione del decreto) e per eccesso di cautele si potrebbe integrare la dichiarazione scrivendo a margine del modello prestampato in corrispondenza di tale requisito, a seconda dei casi "Pagamento in misura ridotta" oppure "Pende impugnativa".

Conseguenze:

Il decreto prevede che in assenza di dichiarazione o mancando alcuni requisiti, il concessionario debba procedere alla risoluzione del contratto che comporta, come è noto, la revoca dei nulla osta posseduti.

La tutela che è possibile azionare a riguardo è di natura civilista e consiste nella azione innanzi al giudice civile per far valere la illegittimità della risoluzione contrattuale e data la gravità di una eventuale risoluzione è possibile richiedere idonee garanzie cautelari immediate al giudice civile.

COMUNICATO AS.TRO: ELENCO DEI TERZI INCARICATI ALLA RACCOLTA E AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI RICHIESTA DAI CONCESSIONARI

Ufficio Stampa AS.TRO

Come noto, i Concessionari di Rete stanno inoltrando ai Gestori il modulo di autocertificazione di possesso dei requisiti per il mantenimento dell'attività di terzi incaricati della raccolta.

Tale incombente costituisce adempimento obbligatorio previsto dal c.d. decreto T.I.R. del 2006, in virtù del quale l'Amministrazione Finanziaria ha stabilito stringenti caratteristiche soggettive per poter svolgere l'incarico di raccolta per conto dei concessionari di rete.

Detto questo, però, **occorre ricordare perché si è arrivati a questo punto, chi e che cosa hanno impedito la mediazione di ragionevolezza tra la categoria dei gestori e le Istituzioni.**

All'indomani dell'emanazione del provvedimento, infatti, si crearono due schieramenti: uno propenso a impugnare il provvedimento, l'altro propenso ad affrontare l'Amministrazione sul terreno del confronto politico.

L'esito infausto dell'iniziativa giudiziaria, a cui peraltro molti Concessionari cercarono di porre rimedio, invocando l'inammissibilità del ricorso nel tentativo di scongiurare un più che prevedibile provvedimento sul merito e sulla legittimità del decreto, ha chiuso la strada al tavolo di confronto con l'Amministrazione.

Molto tenacemente, infatti, le Associazioni di categoria hanno cercato – per tutto il 2006 e il 2007 – di introdurre una modifica al decreto, che ne salvasse la logica (l'espulsione dal circuito dei pregiudicati e dei professionisti dell'evasione fiscale), e che tutelasse chi fosse incorso in meri illeciti amministrativi per colpa, senza minacciare la contabilizzazione del PREU.

Come giustamente rimarcato dai commentatori della normativa, infatti, il decreto sui terzi incaricati della raccolta permette la professione di gestore a chi abbia subito 1.000 sequestri di videopoker – estinti con pagamento agevolato della sanzione amministrativa – ma la vieterebbe a chi ha avuto la sfortuna di impugnare e perdere due ricorsi intentati – magari – solo per sostenere la buona fede del raccoglitore che non era stato posto nelle condizioni di conoscere lo stato di connessione dell'apparecchio.

AS.TRO, sostiene da sempre l'inidoneità di tale normativa a selezionare qualitativamente il gestore funzionale al sistema del gioco lecito, e **sotto il profilo dei rapporti istituzionali**, ribadisce il grave e persistente "vizio originario" del provvedimento: *quello consistente nell'articolare una disciplina*

normativa su una categoria di operatori senza neppure il simulacro di concertazione o di convocazione delle relative rappresentanze.

Qualora lo scopo di tale decreto – e della sua reviviscenza applicativa – sia pertanto quello di escludere i gestori che abbiano subito uno o più sequestri di awp per collegamento inefficiente, **ma senza un solo euro di PREU disperso** (magari solo perché gli agenti di controllo sono riusciti a precedere l'intervento manutentivo del gestore), AS.TRO non potrà esimersi dal prendere atto di tale orientamento istituzionale, **in virtù del quale qualche episodio di inefficienza tecnica viene equiparato alla realizzazione di una truffa con clonazioni di schede o circostanza similari.**

Per queste ragioni è stato richiesto un incontro con l'Amministrazione al fine constatare quale tipologia di gestore incontri il gradimento istituzionale :

- quello smalzitato che estingue i quotidiani sequestri di videopoker e new slot senza nulla osta di messa in esercizio con il pagamento agevolato e che sottrae al fisco milioni di PREU cambiando veste societaria ogni sei mesi;
- quello che garantisce al Concessionario l'effettività della raccolta dalle apparecchiature censite al sistema, commettendo magari quegli errori che solo chi non lavora può vantarsi di non commettere. La ragione di un approccio forte al tema è presto spiegata: in questi anni è stato il gestore a dover pagare i costi dell'illecita concorrenza perpetrata
- dai professionisti dell'azzeramento e della clonatura di schede (sistematicamente resuscitati da meri cambi di denominazione sociale), nonché
- dagli "artisti" del non pagamento del PREU (sempre attivi grazie a repentini cambi di concessionario di rete).

Se ora si chiede al gestore onesto di farsi da parte perché non è stato capace di rimuovere tempestivamente un paio di awp con PDA guasto è giusto che il sistema – quanto meno – accetti anche di fare a meno degli investimenti e dell'incidenza del lavoro dei terzi incaricati della raccolta. **AS.TRO pertanto ribadisce la propria linea: nessuna indulgenza nei confronti di chi pone in essere condotte idonee a disperdere anche un solo euro di PREU, ma salvaguardia della figura del gestore che quotidianamente finanzia il sistema, ripianandogli le perdite dovute ai furti, continuando a comperare nuovi apparecchi certificati e sorvegliando il Territorio dall'ingresso del gioco illecito.**

01 Luglio 2009 11:10